



Il Presidente

Al Presidente del Consiglio di amministrazione
dell'Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale
della **Provincia di Treviso**

E p.c. al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza dell'Agenzia territoriale
per l'edilizia residenziale della **Provincia di Treviso**

[omissis]

Fasc. UVMACT n 3496/2022 – R.A.

Oggetto: Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Treviso (ATER) - raccomandazione ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2022, ha deliberato di rappresentare che il conferimento dell'incarico di RPCT al Direttore generale dell'ATER Treviso non è conforme alle indicazioni fornite dal PNA 2019 e dalla delibera n. 1134/2017, perché tale figura è abilitata allo svolgimento di attività gestionale nell'ambito dell'area di rischio "contratti pubblici", come a titolo esemplificativo la presidenza delle Commissioni di aggiudicazione e la stipula dei relativi contratti. L'ufficio, in merito alle circostanze rappresentate dall'amministrazione, formula le seguenti considerazioni.

La delibera n. 1134 del 8 novembre del 2017, recante "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", ha



chiarito, con riguardo alla categoria degli enti pubblici economici, che questi ultimi sono tenuti ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in quanto compatibile, sicchè occorre nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche Responsabile della trasparenza ed adottare un PTPCT o, in alternativa, ove sia stato già adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, un documento unitario contenente le misure di prevenzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal co. 2 bis dell'art. 1 della legge n. 190/2012.

In merito ai criteri di scelta del dipendente cui conferire l'incarico di RPCT, si ritiene di poter applicare anche agli enti pubblici economici le considerazioni svolte dalla citata delibera sulle società in controllo pubblico, per analogia dei relativi modelli gestionali, in quanto trattasi in entrambi casi di enti che, pur svolgendo un'attività di pubblico interesse, operano nel mercato mediante l'impiego di strumenti privatistici.

Secondo tale delibera gli organi di indirizzo della società o ente, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti, nominano come RPCT un dirigente in servizio, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Nei soli casi in cui l'ente sia privo di dirigenti o questi siano presenti in numero così limitato da dover essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso il Consiglio di amministrazione esercita una vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

Nella fattispecie la scelta di conferire l'incarico di RPCT al Direttore generale dell'ATER non appare coerente con le indicazioni fornite dall'Autorità poiché tale ruolo comporta lo svolgimento di funzioni di carattere gestionale nell'ambito dell'area di rischio "contratti pubblici", settore qualificato come ad



elevato rischio di corruzione sia nel PNA 2019, all. 1, che nel PTPCT 2022-2024 adottato dall'amministrazione, come a titolo esemplificativo la stipulazione di contratti e la presidenza della Commissioni aggiudicatrici.

La medesima criticità potrebbe verificarsi con riferimento all'altra figura dirigenziale presente in organico, che ricopre l'incarico di Direttore Vicario. Tale profilo professionale infatti, in base a quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto, sostituisce il Direttore nei casi di assenza o di impedimento temporaneo e pertanto è abilitato a svolgere le medesime funzioni di quest'ultimo.

Quanto agli altri dipendenti, con la qualifica di Quadro, indicati dal Presidente come possibili soluzioni alternative per l'incarico di RPCT, si osserva che il primo ha la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti nell'Area di appartenenza, mentre il secondo è avvocato dell'ente, iscritto all'albo speciale di cui all'art. 23 della legge n. 247/2012, figura cui l'Autorità ha ritenuto, con delibera n. 841 del 2 ottobre 2018, sia altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tanto premesso si osserva che, in base alla delibera n. 29 del 13.4.2022, con la quale veniva approvata la nuova dotazione organica dell'ATER Treviso, risultano complessivamente 72 posizioni in dotazione organica, di cui 55 ricoperte e 17 vacanti.

Nell'ambito della dotazione, oltre alle figure dirigenziali ed a quelle con qualifica di Quadro, sono presenti numerose figure appartenenti alla qualifica terza, quarta, quinta, sesta e settima, fra i quali in astratto sembrerebbe possibile individuare un dipendente cui conferire l'incarico di RPCT, che non sia adibito a funzioni gestionali in aree particolarmente esposte al rischio di corruzione e fermo restando che il Consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare una vigilanza stringente e periodica sul soggetto incaricato, in coerenza con le indicazioni fornite dalla delibera n. 1134/2017.



Per l'effetto, nella medesima adunanza, è stata deliberata l'adozione di una raccomandazione nei confronti dell'ATER Treviso, volta a sollecitare l'amministrazione ad effettuare un'attenta valutazione della questione tenendo presenti le indicazioni fornite dal PNA 2019 e dalla delibera n. 1134/2017 sui criteri di scelta del Responsabile, secondo le quali, nei soli casi in cui l'ente sia privo di dirigenti o questi siano presenti in numero così limitato da dover essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, fermo restando che il Consiglio di amministrazione è tenuto ad esercitare una vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato, indicandone nell'atto di nomina le relative modalità.

Si chiede di comunicare, nel termine di 45 giorni dal ricevimento della presente, come attestato dal sistema di posta elettronica certificata, le iniziative che verranno intraprese per l'adeguamento a quanto sopra rappresentato.

In mancanza si procederà ai sensi dell'art. 20 co. 3 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 16 novembre 2022